



Ordinanza inerente alla lotta alla zanzara tigre

(risoluzione municipale no. 8568-12.06.2023)

Il Municipio delle Centovalli, richiamati gli artt. 107 lett. b) e c) e 192 LOC, 29 e 59 ROC,

ordina:

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente Ordinanza è volta a prevenire e combattere, nel territorio giurisdizionale di Locarno, la diffusione della zanzara tigre (*Aedes albopictus*), insetto originario del sud-est asiatico, dotato di una grande capacità colonizzatrice, le cui punture sono assai dolorose e potenzialmente portatrici di malattie infettive.

Art. 2

Caratteristiche

- ¹ La zanzara tigre si presenta come una qualsiasi zanzara, sia per forma che per dimensioni, con la particolarità di una chiara striatura bianca e nera sulle zampe, sul torace e sul capo.
- ² Essa vive prevalentemente in zone urbane, in piccole raccolte d'acqua (non in biotopi o stagni) e si riproduce dove viene osservata

Art. 3

Provvedimenti

- ¹ Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta tramite i propri Servizi competenti provvedimenti puntuali, anche a titolo preventivo e pure imponendo divieti, al fine di concretizzare gli obiettivi della presente Ordinanza.
- ² In tale ambito, esso effettua tramite i propri Servizi o avvalendosi della collaborazione di ditte esterne specializzate, i necessari trattamenti.
- ³ Al privato specificatamente individuato viene notificata l'ingiunzione a far eseguire, a proprie spese, detti trattamenti tramite una ditta specializzata; in caso di inadempienza o di irreperibilità del privato, il Municipio procede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.
- ⁴ In casi particolari, giustificati da motivi organizzativi e di coordinamento, il Municipio può far eseguire i necessari trattamenti, previa comunicazione ai privati interessati e riservata la loro partecipazione alle spese.

Art. 4

Raccomandazioni

Si raccomanda di:

- a. svuotare settimanalmente l'acqua dei sottovasi o di lasciarli prosciugare almeno una volta

